

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1911 DELL'1 DICEMBRE 2023

Allegato

Criteria e modalità per la concessione, in via sperimentale e in coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, di contributi agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per incentivare progetti e interventi di domotica e digitalizzazione previsti dall'articolo 8, commi 58-60 della legge regionale 10 agosto 2023 n.13.

Indice

1. FINALITÀ
2. BENEFICIARI
3. ENTI DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPARTO DELLE RISORSE
5. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
 - 5.1 Spese ammissibili
 - 5.2 Spese non ammissibili
 - 5.3 Intensità e cumulabilità dei contributi
6. PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
 - 6.1 Presentazione delle domande
 - 6.2 Istruttoria, verifica ammissibilità delle domande e concessione del contributo
 - 6.3 Termini di presentazione delle domande
 - 6.3 Modalità di erogazione
 - 6.4 Revoca dei contributi ai soggetti beneficiari
7. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI
8. CONTROLLI E ISPEZIONI A CAMPIONE
9. PUBBLICAZIONE
10. NORME FINALI
 - 10.1 Informazioni
 - 10.2 Rinvio

1. FINALITÀ

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (*Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26*), articolo 8, comma 58, al fine di favorire la domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità, è autorizzata a concedere, in via sperimentale e in coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, contributi agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni (di seguito "SSC") finalizzati ad incentivare progetti e interventi di domotica e digitalizzazione.
2. L'amministrazione regionale riconosce alla domotica il ruolo di possibile miglioramento della qualità di vita delle persone fragili rendendo più facile, sicura e confortevole la vita quotidiana al proprio domicilio.

2. BENEFICIARI

1. Sono soggetti beneficiari le persone non autosufficienti o con disabilità, residenti nel territorio regionale, che possono permanere al proprio domicilio attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie finalizzate ad aumentare la sicurezza e l'autonomia nell'ambiente domestico e sociale.
2. I requisiti d'accesso per la domanda sono i seguenti:
 - a. persone anziane, di età superiore a 65 anni, non autosufficienti con attestazione di invalidità civile al 100%, che vivono da sole o conviventi con caregiver familiare non in grado di garantire assistenza nelle 24 ore;
 - b. persone con disabilità con certificazione prevista dalla legge 104/92 articolo 3 comma 3;
 - c. avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato in conformità all'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000,00 euro, in corso di validità;
3. La situazione di non autosufficienza/disabilità di cui al comma 2 è comprovata da:
 - a. una certificazione di invalidità, rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile o di disabilità operante presso le Aziende sanitarie o dalle altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;
ovvero
 - b. attestazione della condizione di disabilità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992;
4. I requisiti descritti devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda e sia al momento dell'erogazione del contributo.

3. ENTI DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO

1. Sono destinatari dei finanziamenti gli Enti gestori dei servizi sociali dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18, comma 2 della L.R. 6/2006, che svolgono i compiti di istruttoria delle domande, di verifica dei requisiti e di liquidazione dei contributi nei limiti del budget assegnato.
2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti gestori dei SSC beneficiari dei finanziamenti adottano ed emanano, a pena di decadenza del finanziamento, apposito avviso sulla base dei presenti criteri e modalità, dandone adeguata pubblicità e diffusione per garantirne la conoscibilità ai cittadini a cui sono destinati i contributi.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPARTO DELLE RISORSE

1. Le risorse stanziare per le finalità del contributo, ai sensi del comma 60 dell'articolo 8 della L.R. 13/2023, sono di 2.000.000 euro per l'anno 2023.

2. Le risorse sono ripartite in misura proporzionale sulla base della popolazione anziana (età maggiore di 65 anni) e alla popolazione residente nel territorio degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, calcolata in base alla più recente rilevazione Istat disponibile.
3. Il direttore del servizio di programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria provvede con decreto a liquidare le somme spettanti, in via anticipata, in un'unica soluzione agli Enti gestori di cui al paragrafo 3, comma 1:

5. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

5.1 Spese ammissibili

1. In coerenza con il Piano Nazionale per la non autosufficienza gli interventi ammessi a contributo sono riferibili all'utilizzo di tecnologie a favore della sicurezza degli utenti e della loro autonomia nell'ambiente domestico, nonché per ridurre il carico assistenziale di chi se ne prende cura.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni esempi di interventi ammissibili a contributo:
 - a. Acquisto di Impianto/sistema di domotizzazione per uso abitativo (gestione illuminazione, riscaldamento, elettrodomestici ecc. tramite il sistema domotico) e dispositivi/accessori ad integrazione del sistema (ad esclusione delle opere murarie);
 - b. Acquisto e posizionamento di sensori wi-fi, segnalatori luminosi/acustici di gas domestici, fumi, monossido di carbonio e allagamento e videocamere interne connessi ad un sistema di alert in remoto;
 - c. Acquisto di ausili domotici per autonomia domestica con eventuale controllo da remoto (cucina funzionale, piano cottura a induzione, elettrodomestici personalizzati, ecc.).

5.2 Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a contributo le spese effettuate:
 - a. per interventi già riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 - b. destinate ad opere murarie/strutturali;
 - c. prima della pubblicazione dell'avviso da parte degli Enti gestori del SSC;
 - d. per la sottoscrizione di abbonamenti/canoni internet e/o a sistemi di assistenza vocale, noleggio e leasing delle apparecchiature.

5.3 Intensità e cumulabilità dei contributi

1. Il contributo è concesso nella misura del 80% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile e comunque non può superare i 10.000 euro per singolo beneficiario.
2. I contributi previsti sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali ricevuti o richiesti per i medesimi interventi la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata.

6. PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

6.1 Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti indicati nel paragrafo 2 o coloro che su di essi esercitano la tutela, la curatela, ovvero l'amministrazione di sostegno.
2. La domanda, redatta secondo lo schema predisposto di cui al modello sub A) e in regola con l'imposta di bollo, è presentata all'ente gestore del SSC dove la persona è residente.
3. Per ciascuna unità immobiliare e per ciascun nucleo familiare è ammessa una sola domanda di contributo, comunque entro il limite massimo di spesa di 10.000 euro.
4. Al modello di domanda dovrà essere allegata la fattura o la ricevuta fiscale o lo scontrino "parlante" (con l'indicazione del codice fiscale del richiedente /beneficiario oltre alle tipologie di prodotti acquistati) relativi alla spesa sostenuta, con dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali delle fatture.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo non verrà riconosciuta documentazione contabile recante data anteriore alla pubblicazione dell'avviso da parte degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni.

6.2 Istruttoria, verifica ammissibilità delle domande e concessione del contributo

1. Gli Enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni svolgono l'istruttoria secondo la procedura automatica, di cui all'articolo 35 della L.R. 7/2000 verificando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti e la completezza della documentazione.
2. L'Ente gestore dei SSC accertata la regolarità della documentazione presentata provvede alla determinazione del contributo spettante e all'adozione dell'atto di concessione e contestuale erogazione secondo quanto stabilito al paragrafo 6.4.
3. In caso di necessità l'Ente gestore dei SSC richiede l'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dal presente documento, entro il medesimo termine di cui al comma 3, è comunicata l'inammissibilità della domanda.
5. Nel caso in cui la richiesta non trovi copertura con le risorse disponibili, l'Ente gestore competente comunica al beneficiario l'esaurimento delle risorse.
6. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi, per la presentazione di documentazione non conforme, per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati, nonché per sopravvenuto decesso del beneficiario prima del provvedimento di concessione del contributo.

6.3 Termini di presentazione delle domande

1. La presentazione delle domande e della relativa documentazione comprovante la spesa sostenuta, non può avvenire in ogni caso oltre il termine del 31/03/2025.

6.4 Modalità di erogazione

1. L'Ente gestore dei SSC provvede all'erogazione del contributo in unica soluzione a seguito della presentazione della domanda e della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

6.5 Revoca dei contributi ai soggetti beneficiari

1. L'Ente gestore dei SSC procede alla revoca dei contributi concessi se il soggetto beneficiario;
 - a) ha percepito o richiesto altri contributi o benefici fiscali, per i medesimi interventi, pari o superiori alla spesa sostenuta;
 - b) ha trasferito la propria residenza prima dell'erogazione del contributo;
 - c) ha realizzato interventi diversi da quelli indicati nella domanda di contributo.

7. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI

1. La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 30/09/2025.
2. Gli enti gestori dei servizi sociali provvedono alla restituzione delle somme non utilizzate attraverso il sistema PagoPA entro sessanta giorni dall'approvazione del decreto di rendicontazione.

8. CONTROLLI E ISPEZIONI A CAMPIONE

1. Gli interventi sono soggetti alle ispezioni e ai controlli previsti dall'art. 44 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

9. PUBBLICAZIONE

1. Il presente documento è pubblicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia – sezione Bandi e Avvisi (www.regione.fvg.it – sezione “Bandi e Avvisi”).

10. NORME FINALI

10.1 Informazioni

1. La struttura competente per il presente procedimento è il Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e disabilità – Via Cassa di Risparmio – 34121 Trieste; PEC: salute@certregione.fvg.it.

Responsabile del procedimento è il direttore del Servizio

10.2 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente documento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e le normative di settore applicabili.